

CAMERA DEI DEPUTATI N. 451

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato **CENTO**

Modifiche all'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, in materia di distinzione delle funzioni giudicante e requirente e di tramutamenti successivi dei magistrati

Presentata il 4 giugno 2001

ONOREVOLI COLLEGHI! — Alcune proposte riguardanti la magistratura possono essere accolte senza modificare gli equilibri costituzionali ed evitando ogni rischio di attentato all'indipendenza del pubblico ministero attraverso una più marcata differenziazione tra le funzioni giudicante e requirente. Per dettato costituzionale, infatti, « i giudici sono soggetti soltanto alla legge » e « si distinguono tra loro solo per diversità di funzioni ». La presente proposta di legge riguarda appunto il tema della distinzione delle funzioni, che è cosa diversa dalla separazione delle carriere. Infatti, ritenendo irrinunciabile il principio dell'autonomia e dell'indipendenza tanto della funzione requirente quanto di quella giudicante, siamo convinti che ciò implichi che i pubblici ministeri debbano restare magistrati al pari dei giudici e che la magistratura, nel suo insieme, debba continuare a costituire un ordine autonomo e indipendente da ogni

altro potere. E ciò perché consideriamo maggiore garanzia del diritto del cittadino a un corretto esercizio della delicatissima funzione requirente il fatto che, anche attraverso l'innovazione introdotta con la presente proposta di legge, vi sia sempre maggiore sviluppo di una comune cultura della giurisdizione ispirata ai principi fondamentali dello Stato di diritto contenuti nella nostra Costituzione. Ciò non solo esclude, ma anzi postula che nell'ambito della magistratura vi sia una più chiara distinzione delle funzioni e, più esattamente, dei percorsi lavorativi, tale da non consentire una frequente intercambiabilità.

Le linee-guida di questo processo di differenziazione controllata possono essere rappresentate da una tendenziale stabilità delle funzioni, requirenti o giudicanti, prescelte dal magistrato fin dai primi anni della sua carriera; da un accurato vaglio attitudinale come premessa

del tramutamento; e da alcuni vincoli specifici posti ai magistrati requirenti allorché richiedano trasferimenti o promozioni.

L'attuale disciplina del tirocinio e della scelta della prima sede giudiziaria prescinde quasi del tutto dalla valutazione attitudinale del giovane magistrato: la graduatoria concorsuale costituisce titolo di preferenza nell'assegnazione della sede e la prossimità geografica o gli interessi personali dettano la scelta dell'uditore, a prescindere dalla corrispondenza delle funzioni con le proprie caratteristiche.

È necessario, invece, che sia formulato un preciso giudizio di idoneità alle funzioni giudicanti o requirenti e che la sede sia assegnata tenendo conto dell'idoneità alle funzioni che ivi l'uditore dovrà svolgere.

Decorsi due anni di effettivo esercizio delle funzioni giudiziarie, il magistrato è chiamato dal Consiglio superiore della magistratura ad indicare in quale funzione vorrà esercitare la sua carriera. L'indicazione è produttiva di una tendenziale stabilità nelle funzioni prescelte, nel senso che il primo trasferimento dovrà essere

coerente con la funzione prescelta, e quindi orientato non solo dagli interessi del richiedente, ma anche da quelli del servizio.

La stabilità nella funzione prescelta, e convalidata, non può però essere definitiva, poiché si ritiene patrimonio prezioso ed irrinunciabile la pluralità di esperienze professionali. Pertanto il mutamento delle funzioni sarà in seguito sottoposto a vaglio più rigoroso; e la possibilità di tramutamento di funzioni sarà subordinata ad una più lunga permanenza ed incontrerà determinate limitazioni di sede.

Si ritiene importante aggiungere che l'esigenza di un vaglio rigoroso non opera solamente nel passaggio dalle funzioni requirenti a quelle giudicanti o viceversa, ma anche ogni qual volta sia richiesto il trasferimento ad un ufficio che comporta funzioni specialistiche, ritenendo tali quelle per le quali la legge prevede appositi uffici o disciplina (magistratura di sorveglianza, minorile o del lavoro); ed altresì quando il magistrato chieda di passare ad un settore di attività tipicamente diverso da quella praticata.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Scelta delle funzioni).

1. Dopo l'articolo 130 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

« ART. 130-bis. — *(Scelta delle funzioni)* — 1. Decorsi due anni di effettivo esercizio delle funzioni giudiziarie, al magistrato è richiesto dal Consiglio superiore della magistratura di indicare se intenda esercitare in futuro funzioni giudicanti o requirenti.

2. L'indicazione è condizione di ammissibilità di ogni domanda di trasferimento e di promozione ».

ART. 2.

(Passaggio dalle funzioni requirenti alle funzioni giudicanti e viceversa).

1. Il comma 2 dell'articolo 190 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni è sostituito dai seguenti:

« 2. Il passaggio dei magistrati dalle funzioni giudicanti alle funzioni requirenti e da queste a quelle può essere disposto, a domanda dell'interessato, solo quando il Consiglio superiore della magistratura, previo parere del consiglio giudiziario, abbia accertato la sussistenza di specifiche attitudini alla nuova funzione. L'immissione nelle nuove funzioni deve essere preceduta da appositi periodi di formazione, nei modi e nei termini stabiliti dal Consiglio superiore della magistratura.

2-bis. Il magistrato che chiede di essere assegnato da funzioni requirenti a funzioni giudicanti, o da queste a quelle, non può essere destinato, rispettivamente,

a funzioni giudicanti o requirenti di primo grado nell'ambito dello stesso circondario, né a quelle di componente della corte d'appello o della procura generale del distretto ».

ART. 3.

(Passaggio a funzioni diverse da quelle esercitate).

1. Dopo l'articolo 190 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

« ART. 190-bis. — *(Passaggio a funzioni diverse da quelle esercitate).* — 1. Gli accertamenti e la qualificazione professionale di cui al comma 2 dell'articolo 190 sono disposti altresì quando il magistrato chiede di essere destinato, anche nell'ambito della stessa sede, a funzioni specializzate, quali quella della magistratura minorile, di sorveglianza e del lavoro, o comunque a settori diversi da quelli in cui opera ».

ART. 4.

(Assegnazione delle sedi per promozione).

1. L'articolo 193 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« ART. 193. — *(Assegnazione delle sedi per promozione).* — 1. Fermo restando quanto stabilito dalla legge 25 luglio 1966, n. 570, e dalla legge 20 dicembre 1973, n. 831, al magistrato può essere conferito un ufficio direttivo di merito solamente se ha svolto le funzioni cui l'ufficio si riferisce per un periodo di almeno cinque anni, che si sia concluso nell'ultimo decennio.

2. Per il conferimento di uffici direttivi costituisce titolo di preferenza l'aver esercitato funzioni sia giudicanti che requirenti ».

Art. 5.

(Tramutamenti successivi).

1. L'articolo 194 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« ART. 194. — *(Tramutamenti successivi).* — 1. Il magistrato destinato, per trasferimento o per conferimento di funzioni, ad una sede da lui chiesta, non può essere trasferito ad altre sedi prima di cinque anni dal giorno in cui ha assunto effettivo possesso dell'ufficio, salvo che ricorrano gravi motivi di salute, ovvero gravi esigenze di servizio.

2. Il termine di cui al comma 1 è ridotto a due anni per la prima assegnazione di sede degli uditori giudiziari.

3. Successivamente alla prima assegnazione il magistrato può essere destinato solamente a sedi in cui esercita la funzione prescelta, alla quale è stato dichiarato idoneo.

4. Ogni altra domanda di trasferimento che comporta il passaggio dalle funzioni giudicanti alle funzioni requiranti, o da queste a quelle, può essere presentata solamente previo decorso di almeno sei anni nell'esercizio delle funzioni in precedenza esercitate ».

ART. 6.

(Incentivi alla mobilità).

1. Dopo l'articolo 194 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

« ART. 194-bis. — *(Incentivi alla mobilità)* — 1. Il Consiglio superiore della magistratura, nell'ambito delle sue attribuzioni, elabora criteri atti a valorizzare ed incentivare, in occasione di trasferimenti e promozioni, la pluralità delle esperienze professionali ».

Lire 500 = € 0,26

Stampato su carta riciclata ecologica



14PDL0002470